



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO

DECRETO N. 82 DEL 29 Giugno 2023

Oggetto: rinnovo attività di brokeraggio assicurativo CIG ZF93BAF19E.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO

Visti:

- l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che istituisce il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (di seguito, "Commissario straordinario") e ne disciplina competenze e poteri;
- l'art. 4, comma 3 del d.l. 32/2019, il quale prevede che il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto e che per l'esercizio delle predette funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze;
- il DPCM 5 novembre 2019, avente ad oggetto la nomina del dott. Corrado Gisonni a "Commissario Straordinario";
- il DPCM 22 dicembre 2021 avente ad oggetto la proroga dell'incarico del dott. Corrado Gisonni a "Commissario straordinario";
- il decreto di nomina del Cons. Fabrizio Cerioni a Sub-Commissario, rinnovato, da ultimo, con decreto n. 1 del 2 gennaio 2023;
- l'art. 10, comma 11-quater della L. 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione con modificazione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 con cui la struttura commissariale è stata prorogata fino al 31.12.2025;

considerato:

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- che l'art. 89 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002/2005 stabilisce, tra l'altro, che:
 - ✓ *l'Amministrazione stipula una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;*

- ✓ *la polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto;*
 - ✓ *le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria;*
 - ✓ *compatibilmente con il reperimento delle risorse, la Presidenza, nel rispetto delle voci stanziare nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti dell'area III, previamente individuati, i quali, anche ai sensi dell'art. 26 (Posizioni organizzative), operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per il patrocinio legale si applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;*
- che con decreto 9 marzo 2022, n. 47, è stata affidata alla società Mediass S.p.a. con sede in Pescara Piazza Ettore Troilo, n. 12, CAP 65127, Partita IVA 01483430680, Codice Fiscale 10058870154, l'attività di brokerraggio assicurativo al fine di garantire alla stazione appaltante la definizione di polizze assicurative più convenienti per l'amministrazione, relativamente ai rischi assicurativi come al momento di seguito definiti:
1. *polizza Kasko in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;*
 2. *polizza cumulativa infortuni;*
- che il disciplinare di incarico, approvato con il medesimo decreto stabiliva, altresì, che:
- ✓ l'affidamento non comporta per l'Amministrazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi;
 - ✓ la remunerazione del Broker sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dallo stesso in sede di affidamento e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi;
 - ✓ che nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della procedura per l'aggiudicazione di polizze;
 - ✓ in virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, vengono stabiliti degli importi solo a titolo di stima ai fini della determinazione della soglia, dell'assegnazione del codice identificativo di gara (CIG) e che pertanto, gli stessi, non hanno carattere vincolante;
 - ✓ la soglia di riferimento veniva calcolata secondo la seguente stima: *"le polizze da stipulare come sopra indicate, sono stimabili in un premio annuo complessivo compreso tra €. 15.000 ed €. 20.000 (inteso complessivamente per entrambe le polizze), applicando un importo medio della provvigione tra quelle indicate nel capitolato, che si assesta al 9%, tenuto conto che l'affidamento ha una durata di 16 mesi, oltre eventuale rinnovo per 12 mesi, ed eventuale proroga contrattuale di max 6 mesi, si arriva alla*

determinazione della seguente soglia, che ha valore estimativo e calcolata per eccesso al fine di classificare l'affidamento:

Importo complessivo polizze annue	Residuo dei 16 mesi	Eventuale rinnovo 12 mesi	Eventuale proroga 6 mesi	Totale	Provvigione 9%
20.000,00	5.000,00	20.000	10.000,00	55.000,00	4.950,00

Tenuto conto:

- che l'offerta presentata dalla società Mediass S.p.a. fatta oggetto del decreto sopra citato prevede l'applicazione, sulle polizze delle seguenti percentuali, riviste in ribasso rispetto a quanto fissato nell'art. 4 del capitolato prestazionale (percentuali comunque a carico dell'assicurazione con cui si stipulerà la polizza):

Percentuale di provvigione a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze RCA e Kasko	5 % (cinque per cento)
Percentuale di provvigione a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze diverse da RCA e Kasko	10 % (dieci per cento)

- che le polizze successivamente stipulate con la società Vittoria Assicurazioni S.p.A., P.I. 01329510158 (RCA e Kasko) hanno ottenuto le seguenti offerte: RCA: premio totale annuo ribassato pari ad €. 5.940,00 già comprensivo di imposte; Kasko per i veicoli del personale in missione o servizio: €. 9.900,00, comprensiva di imposte;
- che pertanto, tenuto conto del valore delle polizze, la percentuale di provvigione relativa al presente rinnovo a favore del Broker, che comunque risulta a totale carico dell'assicurazione titolare delle polizze medesime, sarà di valore pari ad €. 792,00 circa;
- che, con il presente atto, si intende, tenuto conto degli atti precedenti, rinnovare l'incarico al broker Mediass S.p.a., con sede in Pescara, Piazza Ettore Troilo, n. 12, CAP 65127, Partita IVA 01483430680, Codice Fiscale 10058870154, per anni 1 (uno), alle stesse condizioni stabilite nel decreto n. 47 del 9 marzo 2022 e nel relativo disciplinare prestazionale allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che sono stati avviati i controlli dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, che per l'importo stimato si sostanziano:
 - ✓ nella verifica del Casellario delle Imprese;
 - ✓ nel DURC;
 - ✓ nella permanenza dell'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, disciplinato dal regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 da almeno un triennio;
- che tali controlli, hanno avuto esito favorevole;

richiamati:

- l'art. 30 del d.lgs. 50/2016, il quale, tra l'altro, stabilisce che *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affida-*

mento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;

- l’art. 34 del d.lgs. 50/2016, concernente i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e l’art. 42 del medesimo decreto riguardante la disciplina del “conflitto di interesse”;
- l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il quale, in particolare, prevede che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

Tutto quanto visto, considerato, richiamato e tenuto conto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

- di rinnovare per anni 1 (uno), a decorrere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, l’affidamento alla società Mediass S.p.a. con sede in Pescara Piazza Ettore Troilo, 12 CAP 65127, Partita IVA 01483430680 Codice Fiscale 10058870154, del servizio di brokeraggio assicurativo, ferme restando le caratteristiche tecniche approvate nel disciplinare approvato con decreto n. 47 del 9 marzo 2022 e agli stessi patti e condizioni già indicati nel richiamato decreto;
- di dare atto, pertanto che la società Mediass S.p.a. con sede in Pescara, Piazza Ettore Troilo, n. 12, CAP 65127, Partita IVA 01483430680, Codice Fiscale 10058870154, per l’esecuzione dell’attività di brokeraggio assicurativo, applicherà ai contratti stipulati con le assicurazioni, le stesse percentuali formulate in ribasso rispetto alla previsione del capitolato indicate per l’affidamento di cui al decreto 47/2022:

Percentuale di provvigione a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze RCA e Kasko	5 % (cinque per cento)
Percentuale di provvigione a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze diverse da RCA e Kasko	10 % (dieci per cento)

- di dare atto pertanto, che il valore della provvigione relativa al presente atto di rinnovo, da liquidare a favore del Broker e a totale carico dell’assicurazione titolare delle polizze, avrà un valore pari ad €. 792,00 circa;
- di dare atto, comunque, che il presente affidamento:
 - ✓ non comporta per l’Amministrazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi;
 - ✓ la remunerazione del Broker sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dallo stesso in sede di affidamento e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi;
 - ✓ che nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della procedura per l’aggiudicazione di polizze;
 - ✓ in virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, vengono stabiliti degli importi solo a titolo di stima ai fini della determinazione della soglia, dell’assegnazione del codice identificativo di gara (CIG) e che pertanto, gli stessi, non hanno carattere vincolante;
 - ✓ di stabilire che il CIG associato alla procedura è il seguente: CIG **ZF93BAF19E**;

- ✓ di dare atto che il contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione digitale delle parti del presente documento che equivale a contratto;
- di dare atto che il codice IPA della stazione appaltante è IPA 2E9FXG;
- di stabilire che il presente decreto, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione L'Aquila, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sub-commissario Straordinario
(Cons. Fabrizio Cerioni)